



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

I.I.S.S. Alfano da Termoli

Circolare n. 118

**A tutto il personale della Scuola
All'albo della scuola
Al sito web della scuola**

**Oggetto: Cessazioni dal servizio e pensionamenti a decorrere dal 01/9/2018.
Circolare del Ministero prot. n° 50436 del 23/11/2017. D.M. 919 del 23/11/2017.**

Si comunica che il personale docente e A.T.A., che matura i requisiti pensionistici, può presentare domanda di cessazione dal servizio **entro il 20 Dicembre 2017**.

Si precisa che gli interessati presentano due domande:

1. una di cessazione con decorrenza 1/9/2018 tramite la funzionalità POLIS Istanze on-line presenti sul sito www.istruzione.it.
2. una di pensione, invece, inoltrata direttamente all'INPS (ex INPDAP) con le seguenti modalità:

1. On-line sul sito dell'INPS;
2. Tramite contact center n° telefono 803164;
3. Tramite l'assistenza gratuita dei Patronati.

Di seguito si riporta un riepilogo delle principali ipotesi di pensionamento.

Riforma "Fornero" – Nuovi requisiti.

Per il personale che non rientra nelle fattispecie previste dalla precedente normativa, le regole da applicarsi sono:

- A. Per la pensione di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne il requisito anagrafico è di **66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (Collocamento d'ufficio)**. Pertanto, deve essere obbligatoriamente collocato in pensione chi è nato prima del 1° febbraio 1952 ed ha almeno 20 anni di contributi versati.
- B. Per la pensione di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne il requisito anagrafico è di **66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 dicembre 2018**, con almeno 20 anni di anzianità contributiva (**Collocamento a domanda**). Pertanto, chi è nato nel periodo dal 1/2/1952 al 31/5/1952 può presentare domanda di pensione.
- C. La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di **41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne; e 42 anni e 10 mesi per gli uomini** da possedersi **entro il 31 dicembre 2018**, senza operare alcun arrotondamento.

- D. “Opzione donna” - Solo le dipendenti donne possono richiedere il collocamento in pensione con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni di servizio associato al requisito dell’età anagrafica pari a 57 anni e 3 mesi di età, al 31/12/2015; a condizione che esse optino per la liquidazione della pensione con le regole del calcolo contributivo, quindi con una notevole penalizzazione sull’importo della pensione.

Si ricorda in ogni caso che l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro allorquando, alla data del 31.12.2018, il dipendente avrà compiuto 65 anni ed avrà raggiunto i requisiti di servizio per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne; e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

Normativa precedente alla riforma “Fornero” – (Casistica residuale).

Tutti i dipendenti che entro il 31/12/2011 hanno raggiunto la c.d. quota “96” per la “pensione di anzianità contributiva” e cioè:

- ✓ 60 anni di età e 36 di contributi versati; (A domanda)
- ✓ 61 anni di età e 35 di contributi versati. (A domanda)
- ✓ Tutti i dipendenti che hanno versato almeno 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, entro il 31/12/2011. (A domanda).
- ✓ Pensione di vecchiaia: i dipendenti che entro il 31/12/2011 hanno almeno 20 anni di contributi versati e 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne. (A domanda)
- ✓ Collocamento a riposo d’ufficio: il dipendente che alla data del 31/12/2011 ha maturato il diritto alla pensione sia per il raggiungimento della ”Quota 96” sia per “compiuto 40ennio” di contributi ed in più compie 65anni entro il 31-08-2018 deve essere obbligatoriamente collocato d’ufficio in pensione.

Istanza di permanenza in servizio.

Nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2018 non sono ancora in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il Dirigente
Concetta Rita Niro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)

Pratica istruita

Ass. Amm.vo Adele DE SIMONE